

COMUNE DI PIOMBINO

Via Ferruccio n. 1 - Cap 57025

**UFFICIO EDILIZIA PRIVATA ED
URBANISTICA**

**DICHIARAZIONE AREA BOSCATA / AREA NON BOSCATA
(ART. 47 D.P.R. 445/2000)**

Il sottoscritto Dott. LUCA SBRILLI nato a PIOMBINO il 12.08.1965 residente a MONTERIGGIONI in VIA SICILIA n. 4 cod. fisc. SBR LCU 65M12 G687R in qualità di consulente della La Contadina Toscana soc. coop onlus proponente del Piano Attuativo delle aree produttive di comata, sotto la propria esclusiva responsabilità e consapevole della responsabilità penale conseguente a dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445; consapevole, inoltre, delle conseguenze amministrative in merito alla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere;

D I C H I A R A

che gli interventi a carattere urbanistico – edilizio relativi alla presente pratica edilizia
NON ricadono in area boscata;

secondo la definizione riportata all'art. 3 della L.R. 21.03.2000 nr. 39 che qui di seguito si cita:

- 1. Ai fini della presente legge costituisce bosco qualsiasi area, di estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e di larghezza maggiore di 20 metri, misurata al piede delle piante di confine, coperta da vegetazione arborea forestale spontanea o d'origine artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbia una densità non inferiore a cinquecento piante per ettaro oppure tale da determinare, con la proiezione delle chiome sul piano orizzontale, una copertura del suolo pari ad almeno il 20 per cento. Costituiscono altresì bosco i castagneti da frutto e le sugherete.*
- 2. Sulla determinazione dell'estensione e della larghezza minime non influiscono i confini delle singole proprietà. La continuità della vegetazione forestale non è considerata interrotta dalla presenza di infrastrutture o aree di qualsiasi uso e natura che ricadano all'interno del bosco o che lo attraversino e che abbiano ampiezza inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza mediamente inferiore a 20 metri.*
- 3. Sono considerate bosco le aree già boscate, nelle quali l'assenza del soprassuolo arboreo o una sua copertura inferiore al 20 per cento abbiano carattere temporaneo e siano ascrivibili ad interventi selvicolturali o d'utilizzazione oppure a danni per eventi naturali, accidentali o per incendio.*
- 4. Sono assimilati a bosco le formazioni costituite da vegetazione forestale arbustiva esercitanti una copertura del suolo pari ad almeno il 40 per cento, fermo restando il rispetto degli altri requisiti previsti dal presente articolo.*
- 5. Non sono considerati bosco:*
 - a) i parchi urbani, i giardini, gli orti botanici e i vivai;*
 - b) gli impianti per arboricoltura da legno, i noceti, i noccioleti specializzati e le altre colture specializzate realizzate con alberi ed arbusti forestali e soggette a pratiche agronomiche;*
 - c) le formazioni arbustive ed arboree insediate nei terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo, abbandonate per un periodo inferiore a quindici anni.*
- 6. Gli alberi e gli arbusti che costituiscono la vegetazione forestale ai fini della presente legge, sono elencati nell'allegato A. Appartengono inoltre alla vegetazione forestale le specie esotiche impiegate nei rimboschimenti e negli impianti per l'arboricoltura da legno, ancorché non espressamente indicate nell'allegato A della succitata LR*

Piombino, 21 Gennaio 2016

IL DICHIARANTE
Dott. Luca SBRILLI



COMUNE DI PIOMBINO
Prov. di Livorno

RELAZIONE TECNICA INERENTE LA VERIFICA DI AREE BOScate ALL'INTERNO DEL COMPARTO ARTIGIANALE E COMMERCIALE DI COLMATA

A sensi

L.R. N°39 del 10 Marzo 2000

Novembre 2015

Dott. Luca SBRILLI Geologo – Consulente Ambientale
Via Sicilia, 4 53035 MONTERIGGIONI (SI) 338 - 6049101



INDICE

- 1. Inquadramento urbanistico generale**
- 2. Evoluzione del contesto naturale del sito**
- 3. La legge forestale della Toscana**
- 4. Conclusioni**

1. Inquadramento urbanistico generale

Il Regolamento Urbanistico del Comune di Piombino ha recepito alcune varianti formate in anticipazione del medesimo e in attuazione del Piano strutturale; tra queste è compresa la Variante relativa al nuovo ambito produttivo-artigianale-commerciale di Colmata, approvata con deliberazione del C.C. n.46 del 12/03/2009. Nel RU esso è stato identificato con la sigla D5.12.

La nuova area produttiva prevista in località Colmata, compresa tra la Strada della Principessa, ad ovest, e la ferrovia Piombino- Campiglia Marittima, ad est e a sud, è rappresentata nell'estratto cartografico di seguito riportato. Internamente, ma enucleata dall'area produttiva, è individuata un'area E corrispondente ad una azienda agricola (ambito E8 – Pod. Piccini).



Figura 1 : Estratto tav. P2 del RU approvato (Usi e trasformazioni ammesse)

Obiettivo del comune di Piombino è attribuire a detta area i requisiti e gli standard prestazionali delle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate, come definiti dalla legge regione Toscana n.87/1998 e del Regolamento di attuazione approvato con DPGR n.74/R del 2009.

Questo postula alcune importanti novità di carattere organizzativo/attuativo rispetto alla prassi corrente: l'attuazione viene infatti demandata, mediante convenzione ad un Soggetto che poi assumerà anche la gestione dell'area a regime, e che viene indicato con il termine di Soggetto Gestore (SG).

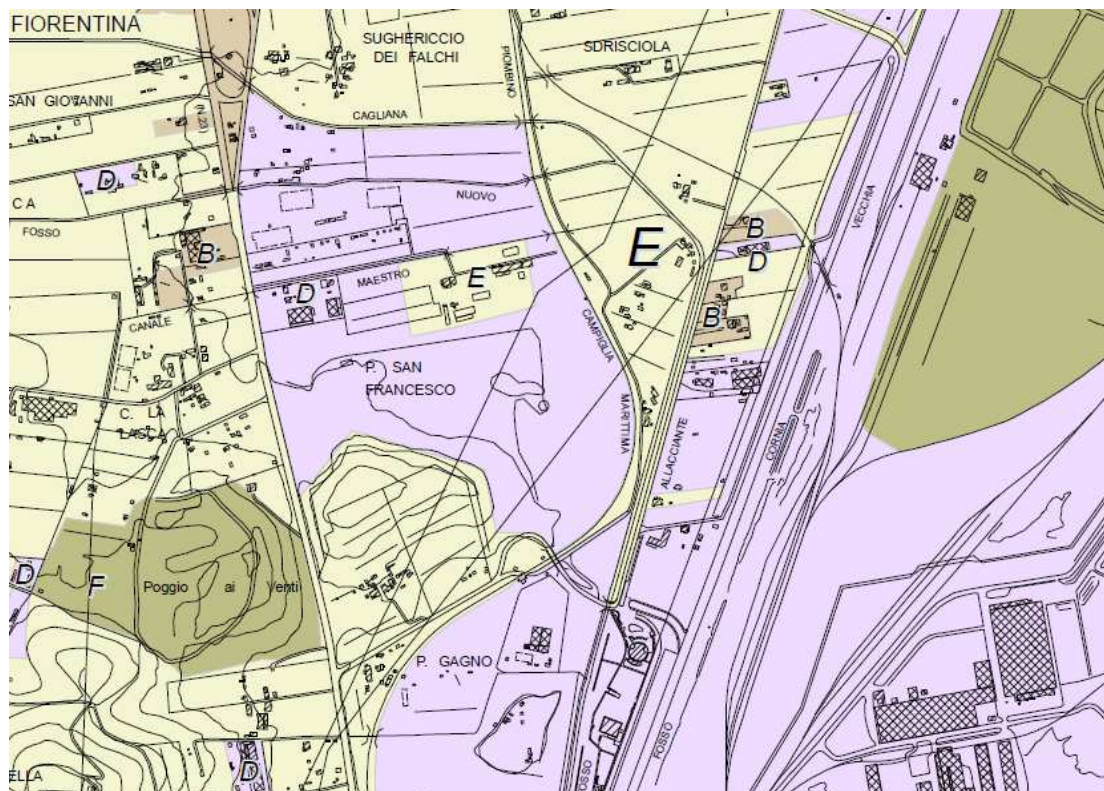


Figura 2 : Estratto tav.P3_a del RU approvato (zone omogenee): in viola le aree produttive

La cooperativa denominata La Contadina Toscana società cooperativa sociale onlus ha avanzato nell'agosto 2013 all'Amministrazione Comunale una proposta volta a promuovere l'attuazione di una APEA per l'ambito produttivo di Colmata, candidandosi al contempo a soggetto gestore unico dell'area. È stata promossa una procedura ad evidenza pubblica al fine di verificare la sussistenza di eventuali proposte concorrenti, e con delibera n.56 del 12 marzo 2014, la Giunta comunale ha proceduto all'aggiudicazione dell'intervento alla suddetta Soc. Cooperativa, approvando lo schema della convenzione quadro ai sensi dell'art.11 del D.P.G.R. n.74/R del 2.12. 2009, convenzione firmata il 20 marzo 2014.

Il Piano Attuativo modula le previsioni e le modalità attuative in rapporto alle diverse condizioni ambientali e ai diversi assetti proprietari esistenti.

Si rileva che il PIT con valenza di piano paesaggistico, adottato con delibera del Consiglio Regionale n.58 del 2.07. 2014, ha individuato l'ambito di Colmata come zona boscata, come da estratto cartografico di seguito riportato. Si tratta, in tutta evidenza, di un errore materiale. Come documentato nella Tav.11 Inquadramento fotografico, l'area non presenta alberature che rispondano ai requisiti richiesti dall'art.3 della L.R.39/2000 e indicati nell'allegato 7B dello stesso PIT.

Al riguardo il comune ha presentato una osservazione con scheda n. 566 per la corretta riclassificazione della zona.

Il PIT definitivamente approvato non ha recepito la correzione cartografica proposta, ma ha introdotto, nell'elaborato 8B del PIT –Disciplina dei beni paesaggistici, che contiene, all'art.5 i commi, che si riportano di seguito e che consentono in definitiva ai comuni di procedere alle individuazioni, riconoscimenti e precisazioni conseguenti la definizione di un quadro conoscitivo di maggior dettaglio.

3. La rappresentazione cartografica delle aree di cui all'art. 142 lettere a), b), c), d), g) del Codice, per la metodologia utilizzata e per la natura stessa dei beni, ha valore meramente ricognitivo, ferma restando la sussistenza dei requisiti indicati all'allegato 7B.

4. Gli enti territoriali e gli altri soggetti pubblici con competenze incidenti sul territorio, nell'ambito delle procedure di adeguamento e conformazione degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, possono proporre le individuazioni, i riconoscimenti e le precisazioni previste nelle direttive della specifica disciplina e un quadro conoscitivo di maggior dettaglio che, una volta validate dal MiBACT e dalla Regione Toscana, nell'ambito delle suddette procedure, sono recepite negli elaborati del Piano, ai sensi dell'art.21 della LR65/ 2014.



Regione Toscana



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

Cartografia del PIT con valenza di Piano Paesaggistico

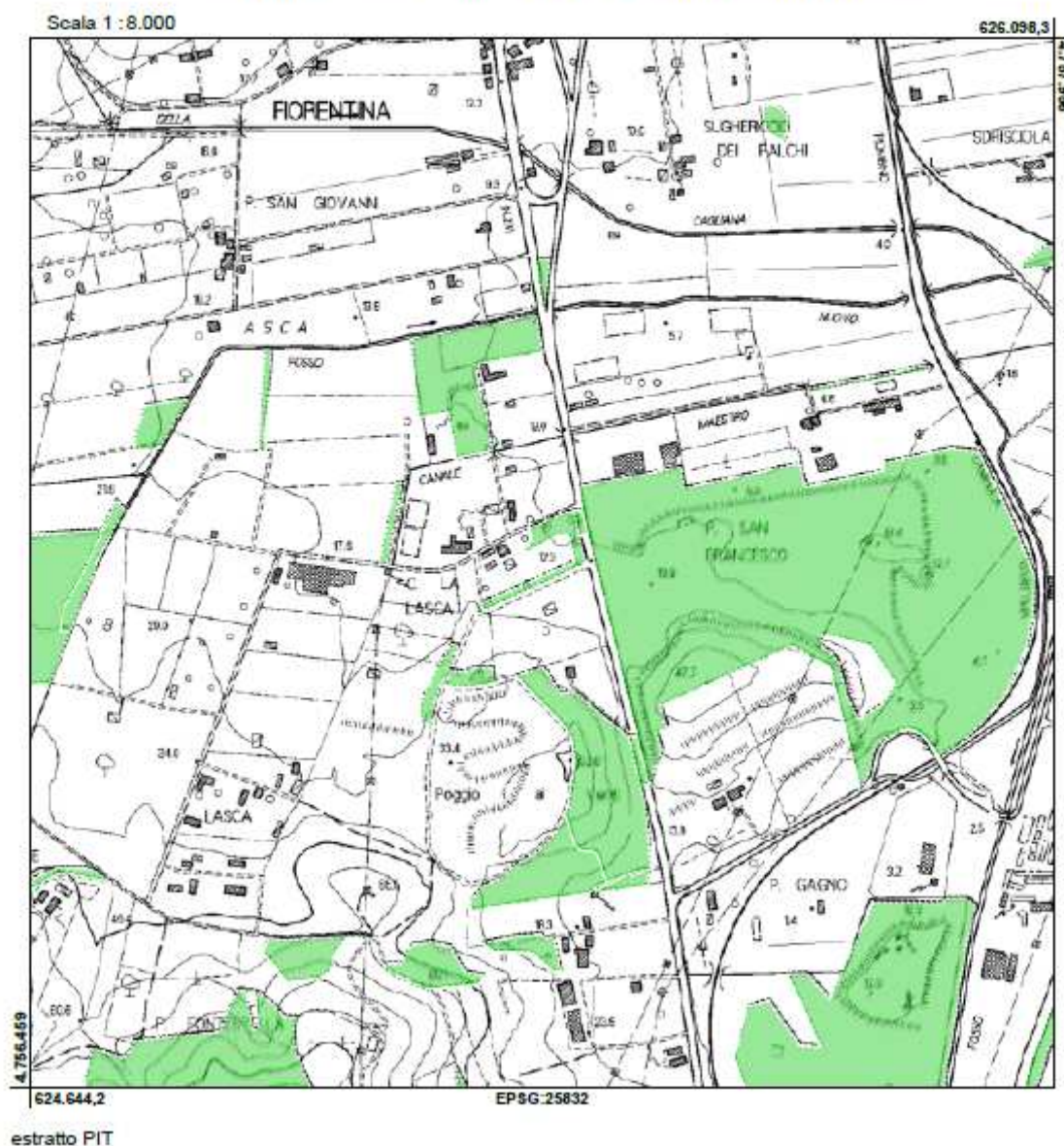


Figura 3 : Estratto del PIT : in verde le aree definite come boscate

2. Evoluzione del contesto naturale del sito

L'intera area rappresentata nel PIT come area boscata riconducibile alla parte sud dell'intera area destinata ad attività produttiva, viene di seguito illustrata nella sua evoluzione temporale a partire da una immagine del 1954. Già a quella data si può osservare che l'intero sito era destinato ad un uso completamente agricolo in particolare a seminativo.



Ortofoto 1: quadro vegetazionale nell'anno 1954 (ortof. Volo GAI)

Con il passare degli anni, la gran parte dell'area individuata nel PIT, è oggetto di una attività antropica. La presenza di roccia affiorante (una formazione calcareo marnosa che alterna bancate di arenarea compatta ed altre di argilliti) per l'intero sviluppo ne rende un sito di attività estrattiva di piccola entità.

L'immagine dall'alto osservabile nella **ortofoto 2** datata 1978, evidenzia molto bene questa attività. Si notano le aree di prelievo del materiale litoide nella zona est e la presenza di un impianto di frantumazione nella zona ovest. Si nota molto bene la viabilità interna al sito e le aree di accesso.

Gia a questa data si rileva un gradone di coltivazione nella zona est in adiacenza alla linea ferroviaria. Non è dato consocere se tale attività, nell'anno 1978 era ancora in essere oppure se era da poco terminata.

L'immagine del 1996, non mostra alcuna differenza con quelle del 1978, dimostrando che nell'intervallo di tempo trascorso non sono state effettuate azioni antropiche sull'area, ciononostante, permane l'affioramento di materiale litoide in gran parte della zona.



Ortofoto 2: quadro vegetazionale nell'anno 1978



Ortofoto 3: quadro vegetazionale nell'anno 1996 (ortof. Volo AIMA)

La successiva **Immagine 1** rappresenta la situazione morfologica e vegetazionale nell'anno 2004.

Si nota, a scala maggiore, che il sito oramai non ha subito più interventi antropici e permane in superficie, specie nella zona est, l'affioramento di roccia. Una vegetazione spontanea di erbe e qualche raro erbusto ha iniziato a colonizzare l'area.



Immagine 1: quadro vegetazionale nell'anno 2004 (da Google Earth)

Nella **Immagine 2** , realizzata nell'agosto 2013, si evidenzia un sostanziale mantenimento dei caratteri morfologici e vegetazionali del 2004. Si osserva qualche rara pianta di pino selvatico e, in alcune zone depresse con costante ristagno d'acqua, lo sviluppo di alcune famiglie Cannaceae.



Immagine 2: quadro vegetazionale nell'anno 2013 (da Google Earth)

Di seguito si riporta una specifica documentazione fotografica riconducibile all'anno 2015 dalla quale si evince lo stato reale del quadro vegetazione dell'intera zona di analisi, con viste d'insieme e particolari.



Foto 1: dettaglio zona centrale dell'area con vista da ovest verso est. In primo piano la scarpata residuale della vecchia attività estrattiva



Foto 2: panoramica dal basso zona centrale con vista da sud-ovest verso nord-est.



Foto 3: panoramica dal basso zona centrale da ovest verso est.



Foto 4: panoramica dal basso zona centrale da nord-ovest verso sud-est. Si notano i fronti residui dell'attività estrattiva



Foto 5: panoramica dall'alto morfologico posto a sud con vista in direzione nord. Si nota a sinistra loc. Fiorentina e nella parte centrale il podere Piccini



Foto 6: panoramica dal basso nella zona centrale in direzione da sud-est verso nord-ovest.



Foto 7: panoramica dall'alto morfologico posto a sud in direzione est. Si nota a sinistra il podere Piccini e sulla destra loc. Terre Rosse



Foto 8: panoramica dall'alto morfologico posto a sud in direzione est. Si nota a destra il circolo nautico Terre Rosse e il cavalcavia

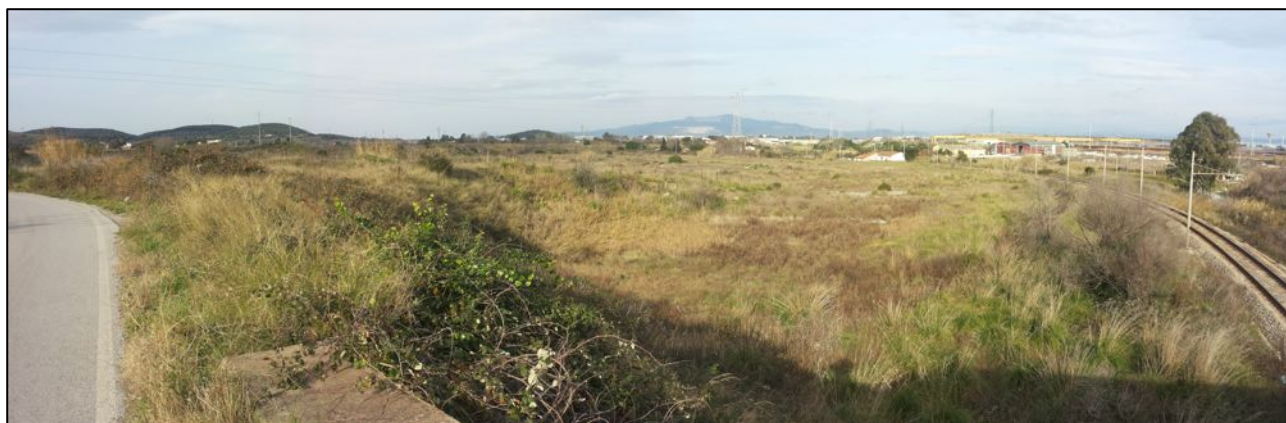


Foto 9: panoramica dal sovrappasso ferroviario posto a sud-est

3. la Legge forestale della Toscana

La Legge Regionale 21 marzo 2000, n. 39 meglio conosciuta come Legge forestale della Toscana all'Art. 03 definisce in maniera precisa che ***costituisce bosco qualsiasi area, di estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e di larghezza maggiore di 20 metri, misurata al piede delle piante di confine, coperta da vegetazione arborea forestale spontanea o d'origine artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbia una densità non inferiore a cinquecento piante per ettaro oppure tale da determinare, con la proiezione delle chiome sul piano orizzontale, una copertura del suolo pari ad almeno il 20 per cento***

Sulla determinazione dell'estensione e della larghezza minime non influiscono i confini delle singole proprietà. La continuità della vegetazione forestale non è considerata interrotta dalla presenza di infrastrutture o aree di qualsiasi uso e natura che ricadano all'interno del bosco o che lo attraversino e che abbiano ampiezza inferiore a 2000 metri quadrati e larghezza mediamente inferiore a 20 metri. Inoltre sono considerate bosco le aree già boscate, nelle quali l'assenza del soprassuolo arboreo o una sua copertura inferiore al venti per cento abbiano carattere temporaneo e siano ascrivibili ad interventi selvicolturali o d'utilizzazione oppure a danni per eventi naturali, accidentali o per incendio.

Infine, sono assimilati a bosco le formazioni costituite da vegetazione forestale arbustiva esercitanti una copertura del suolo pari ad almeno il quaranta per cento, fermo restando il rispetto degli altri requisiti previsti dal presente articolo.

Ed ancora, non sono considerati bosco:

- a) i parchi urbani, i giardini, gli orti botanici e i vivai;
- b) gli impianti per arboricoltura da legno, i noceti, i noccioleti specializzati e le altre colture specializzate realizzate con alberi ed arbusti forestali e soggette a pratiche agronomiche;
- c) le formazioni arbustive ed arboree insediate nei terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo, abbandonate per un periodo inferiore a quindici anni.

Gli alberi e gli arbusti che costituiscono la vegetazione forestale ai fini della legge regionale, sono elencati nell'allegato A.

4. conclusioni

La documentazione presentata, costituita da immagini dall'alto della evoluzione dell'area negli ultimi 60 anni, dimostra che in questo arco temporale non sono stati rilevati ambiti di vegetazione arborea o arbustiva, ma all'opposto, a partire dagli anni '70 l'area è stata oggetto di attività antropica riconducibile ad una attività estrattiva e successivamente abbandonata.

La definizione di **area boscata** come si evince dalla legge forestale della Regione Toscana, che individua in 2000 mq la superficie minima con presenza di essenze arboree e arbustive con densità di 500 per ettaro non trova pertanto riscontro in nessuna parte dell'area.

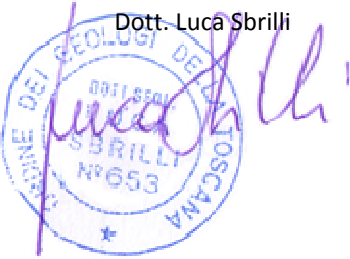
Tale affermazione è ulteriormente documentata dalle foto che rendono esplicito lo stato vegetazionale attuale del sito.

I base a tutto quanto sopra, si ritiene plausibile affermare che la zonizzazione presente nella cartografia tematica del PIT deve intendersi un errore materiale e pertanto l'intera area con destinazione urbanistica a destinazione artigianale deve intendersi sgombera da aree boscate.

Si rende pertanto necessario deperimetrare tali aree tra quelle definite boscate all'interno del PIT.

Monteriggioni 20 Nov 2015

Dott. Luca Sbrilli

A circular official stamp in purple ink. The outer ring contains the text "REGIONE DEL GEOLOGI DELLA TOSCANA". The inner circle contains the text "DOTT. LUCA SBRILLI" and "N° 653". A handwritten signature in purple ink is written over the stamp.